

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RIUNITI ODONTOIATRICI, SERVIZI CONNESSI, FORNITURE OPZIONALI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 7 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RIUNITI ODONTOIATRICI, SERVIZI CONNESSI, FORNITURE OPZIONALI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

(CIG)

TRA

Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede legale in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03990570925, in persona del Direttore della Struttura, dotato dei necessari poteri rappresentativi in forza di quanto disposto con la deliberazione..... (di seguito e per brevità, anche e solo **"ARES Sardegna"** e/o **"Stazione Appaltante"**),

E

....., sede legale in, via, capitale sociale, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dial n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del legale rappresentante, giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, anche e solo **"Appaltatore"** e/o **"Fornitore"**);

PREMESSO

- a) che ARES Sardegna, con determinazione a contrarre n. 3532 del 15/12/2023 ha autorizzato l'indizione di una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento, in un unico lotto, di un Accordo Quadro, con più operatori economici a condizioni fisse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2016 - Codice dei contratti pubblici (di seguito e per brevità anche e solo Codice), avente ad oggetto la fornitura di Riuniti Odontoiatrici, servizi connessi e forniture opzionali, destinati alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna;
- b) che con deliberazione/determinazione n. _____ del _____, ARES Sardegna ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, ha deliberato l'aggiudicazione della gara di cui all'oggetto;
- c) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato (1°/2°/3°) aggiudicatario di tale gara e, per l'effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti e, pertanto, a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura (appalti specifici) discendenti dall'Accordo stesso, sempre alle condizioni tutte previste nel presente Accordo e nei relativi Allegati;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con il presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla compagnia _____ per un importo pari ad Euro _____ = (Euro _____/___), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di fornitura;
- f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

g) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, le relative appendici e la restante documentazione di gara, i chiarimenti e le rettifiche rese in fase di gara, l'Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati: l'Allegato "A" (Offerta economica dettagliata); l'Allegato "B" (Patto di Integrità).
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI

1. Il presente Accordo Quadro è regolato: a) da quanto previsto nell'Accordo Quadro stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dalla restante normativa in materia di contratti pubblici; c) dalle norme del codice civile; d) per quanto non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nei documenti sopra indicati; e) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante; f) dal patto di integrità e dal codice di comportamento adottati dalla Stazione Appaltante.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell'offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio di ARES Sardegna, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente atto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con le clausole dell'Accordo Quadro stesso, la Stazione Appaltante ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
 - a) Accordo Quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati;
 - b) Stazione Appaltante e/o ARES Sardegna: l'Azienda Regionale della Salute;
 - c) Fornitore e/o Appaltatore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di Imprese risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
 - d) servizi connessi: i servizi descritti nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
 - e) Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura: il/i contratto/i discendente/i dall'Accordo Quadro, il cui affidamento si perfeziona con l'emissione ed invio al Fornitore, da parte di ARES Sardegna, di apposito/i Ordinatoivo/i di Fornitura

avente ad oggetto la fornitura di Riuniti Odontoiatrici, servizi connessi, forniture opzionali, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Disciplinare di gara;

f) data di accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità/collaudato e di conseguente accettazione della fornitura;

g) termini: in termini indicati nel presente atto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali, connesse ed accessorie vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del Capitolato tecnico (incluse le relative appendici), all'offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente atto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ARTICOLO 3. OGGETTO E QUANTITATIVI DELL'ACCORDO QUADRO. APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento da parte di ARES Sardegna dei singoli Appalti Specifici e, pertanto, le condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti discendenti dal presente Accordo, aventi ad oggetto la fornitura di Riuniti Odontoiatrici destinati alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, nelle diverse configurazioni previste, con opzioni di estensione dei quantitativi e servizi connessi, il tutto alle condizioni espressamente stabilite nel presente atto e nei documenti nello stesso richiamati o allegati. Il presente atto regola un accordo quadro con più operatori economici stipulato ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2016, e cioè un accordo quadro a condizioni fisse senza successivo confronto competitivo.

2. L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dei seguenti appalti specifici di fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi in appresso indicati, ripartiti tra i diversi aggiudicatari dell'accordo stesso come meglio precisato al successivo comma 4: Fornitura di 25 Riuniti Odontoiatrici e servizi connessi per diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, nella configurazione e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relative appendici e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara dal Fornitore.

3. Modifiche ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che con la stipulazione del presente Accordo Quadro si obbliga ad erogarlo, le seguenti opzioni:

Opzione di estensione quantitativi

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 è prevista, in favore di ARES Sardegna, una opzione di estensione per l'eventuale incremento dei quantitativi contrattuali base indicati al precedente comma 2, sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi incrementali: ulteriore fornitura di apparecchiature sino ad un massimo di 20 Riuniti Odontoiatrici e servizi connessi.

Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione dovranno avere la medesima configurazione e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature acquisite nel quantitativo base previsto.

Tale opzione di estensione potrà essere esercitata dalla stazione appaltante nel corso di tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato come indicato al successivo articolo 4.

Tale facoltà di estensione dei quantitativi costituisce un'opzione posta in favore di ARES Sardegna, che vincola il fornitore ai sensi dell'art. 1331 del cod. civ. La Stazione Appaltante, pertanto, non potrà ritenersi in alcun modo obbligata ad avvalersi di tale facoltà, e potrà quindi profittare o meno dell'opzione di estensione per assicurare le forniture di beni/servizi a qualunque Azienda Sanitaria della Regione Sardegna, laddove lo ritenga opportuno e conforme all'interesse pubblico, entro il termine sopra indicato, mentre il Fornitore nulla potrà pretendere nei confronti di ARES Sardegna nell'ipotesi di mancata attivazione dell'opzione stessa

Qualora l'opzione sia esercitata, verranno emessi ordinativi integrativi di fornitura alle stesse condizioni e prezzi risultanti dall'aggiudicazione in relazione sia alle forniture che ai correlati servizi connessi. L'opzione di estensione potrà essere esercitata anche solo per una parte dei quantitativi incrementali sopra indicati.

4. Il quantitativo massimo degli appalti specifici affidati in virtù dell'accordo quadro è ripartito tra gli aggiudicatari come di seguito indicato. Il numero massimo degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in n. 3 aggiudicatari, a condizione che siano risultate in graduatoria n. 3 offerte valide e congrue. In tal caso la fornitura dei quantitativi di apparecchiature oggetto dell'accordo quadro sarà ripartita tra i n. 3 aggiudicatari secondo i seguenti quantitativi: 12 al primo aggiudicatario, 8 al secondo e 5 al terzo. Nel caso in cui il numero di offerte valide ricevute sia pari a 2, i quantitativi sono così ripartiti tra gli aggiudicatari: 15 al primo aggiudicatario e 10 al secondo. Nel caso in cui vi sia in graduatoria una sola offerta valida, l'intero quantitativo è attribuito all'unico aggiudicatario. Tutto ciò come da seguenti tabelle riepilogative:

Quantitativi base n. 25 Riuniti Odontoiatrici:

Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)	numero apparecchiature 1° aggiudicatario	numero apparecchiature 2° aggiudicatario	numero apparecchiature 3° aggiudicatario
N.3 aggiudicatari	12	8	5
N.2 aggiudicatari	15	10	-
N.1 aggiudicatario	25	-	-

Per i Quantitativi opzionali, n. 20 Riuniti Odontoiatrici, è prevista, invece, la seguente ripartizione tra gli aggiudicatari dell'accordo quadro:

Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)	numero apparecchiature 1° aggiudicatario	numero apparecchiature 2° aggiudicatario	numero apparecchiature 3° aggiudicatario
N.3 aggiudicatari	10	6	4
N.2 aggiudicatari	12	8	-
N.1 aggiudicatario	20	-	-

5. Fermi restando i quantitativi sopra indicati, ARES Sardegna, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro, affiderà gli appalti di fornitura discendenti dall'Accordo medesimo (cd. Appalti Specifici) alle medesime condizioni economiche e tecnico prestazionali stabilite nel presente atto e nei relativi Allegati, come risultanti dall'aggiudicazione della gara di cui in premessa, senza un nuovo confronto competitivo, mediante l'emissione di appositi Ordinativi di Fornitura secondo il criterio della priorità della graduatoria di merito e, precisamente:

- gli ordinativi di fornitura saranno emessi nei confronti del primo aggiudicatario dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del quantitativo previsto nell'Accordo Quadro stesso per il suddetto operatore.
- successivamente all'esaurimento dei quantitativi stabiliti per il primo aggiudicatario si emetteranno gli Ordinativi di Fornitura in favore dell'operatore secondo aggiudicatario, ed infine saranno emessi gli ordinativi in favore del terzo aggiudicatario;
- in caso di motivate ragioni tecniche o oggettive e motivate esigenze cliniche della specialità/branca, l'amministrazione si riserva di derogare alla condizione di esaurire primariamente i quantitativi dell'O.E. risultato primo (ovvero secondo in graduatoria) nel conferimento degli ordini, potendo effettuare tali ordinativi anche nei confronti di qualsiasi altro aggiudicatario dell'AQ, attingendo alla quota di quest'ultimo, solo nei limiti del 20% di tale

quota. Esaurito tale quota in deroga la SA potrà affidare gli appalti specifici esclusivamente secondo il criterio di priorità della graduatoria di merito.

6. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori che sono risultati aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura nello stesso previsti, che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordinativo di Fornitura inviato da ARES Sardegna, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati. Il Fornitore prescelto viene individuato secondo le regole indicate nel precedente paragrafo 5.

7. Il Fornitore aggiudicatario, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici da parte di ARES Sardegna, le prestazioni specificate nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'ordinativo di Fornitura emesso dalla Stazione Appaltante e, segnatamente, la fornitura di Riuniti Odontoiatrici nella configurazione prevista nel Capitolato tecnico ed, inoltre, le forniture opzionali eventualmente richieste dalla stazione appaltante ai sensi del precedente paragrafo 3.

8. Al fine di affidare un Appalto Specifico discendente dal presente Accordo Quadro, ARES Sardegna procede:

a. a definire l'oggetto del singolo appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale dello stesso, nel rispetto delle condizioni e termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati;

b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore individuato nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati al precedente comma 5, inviando allo stesso il relativo Ordinativo di Fornitura, sempre nel rispetto delle condizioni e termini di fornitura previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, in tal modo perfezionando il contratto di fornitura.

9. Il Fornitore, nel dare esecuzione agli appalti specifici affidati in attuazione del presente Accordo Quadro, dovrà fornire prodotti e servizi conformi a tutte le caratteristiche minime, ed eventualmente migliorative, offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

10. Modifiche ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.lgs. n. 36/2023, per l'ipotesi in cui si renda necessario in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, ARES Sardegna potrà, inoltre, imporre al fornitore aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari del contratto originario.

11. *(nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)* In conformità a quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine ARES Sardegna accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente atto, ovvero la minore durata conseguente all'esaurimento dei quantitativi base e opzionali stabiliti nel precedente articolo 3.

2. Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell'Accordo Quadro sopra indicata, i quantitativi massimi indicati al precedente art. 3 (ivi incluse le forniture opzionali) non siano stati ancora esauriti, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata da ARES Sardegna fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà mediante comunicazione scritta, che verrà inviata ai Fornitori a mezzo PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine base. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale ARES Sardegna può affidare i singoli Appalti Specifici discendenti dall'Accordo stesso, mediante invio ai Fornitori aggiudicatari dei relativi Ordinativi di fornitura.

3. Con riferimento agli appalti specifici la durata dei relativi contratti di fornitura è commisurata alla durata delle prestazioni di garanzia, assistenza e manutenzione full risk incluse nel prezzo di offerta, quali servizi connessi alle forniture, ed è pari pertanto a mesi 12 (dodici) dalla data di accettazione della fornitura (collaudo) od al maggior periodo eventualmente offerto dal Fornitore per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 5. PIANO DI INSTALLAZIONE DI MASSIMA, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.

1. Le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura inviato da ARES Sardegna in attuazione del presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite dal Fornitore in conformità al Capitolato tecnico e nel rispetto delle condizioni migliorative eventualmente offerte in sede di gara, e dovranno essere consegnate ed installate esattamente nei luoghi e presso le unità operative indicate dalla Stazione Appaltante nell'Ordinativo di Fornitura.

2. La consegna ed installazione di ciascuna fornitura ordinata in attuazione del presente Accordo Quadro dovrà essere eseguita dal Fornitore entro i termini e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato stesso.

3. In particolare Il Fornitore, a seguito della ricezione di ciascun ordinativo di fornitura emesso in attuazione del presente Accordo Quadro, dovrà procedere all'esecuzione del sopralluogo di verifica e alla predisposizione del piano di installazione di massima dell'apparecchiatura, che costituiscono servizi connessi all'esecuzione della fornitura, come indicato nel par. 3.1 del Capitolato tecnico. La successiva consegna e installazione di ciascuna apparecchiatura oggetto degli appalti specifici (ordinativi di fornitura) dovrà essere eseguita con le modalità e tempistiche indicate nel par. 3.2 del Capitolato tecnico, ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, con le seguenti decorrenze: 1) qualora i locali di installazione risultino già idonei a ricevere l'apparecchiatura secondo il piano di installazione di massima redatto dal Fornitore, il predetto termine decorrerà, per ciascuna apparecchiatura, dall'approvazione del predetto piano di installazione di massima; 2) nell'ipotesi in cui risultasse necessario procedere ad adeguamenti edili ed impiantistici, il termine di consegna ed installazione sopra indicato decorrerà, per ciascuna apparecchiatura, dalla data del verbale di sopralluogo di verifica nel quale viene dichiarata l'idoneità dei locali al fine dell'installazione dell'apparecchiatura stessa. Il Fornitore programmerà le consegne presso ogni sito di installazione in conformità alle priorità che gli verranno indicate dalla Stazione Appaltante.

4. La consegna di ciascuna fornitura oggetto degli appalti specifici si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna ed installazione, asporto dell'imballaggio, collaudo ed istruzione del personale, smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra di analoghe apparecchiature obsolete da dismettere attualmente installate in ciascuno dei presidi indicati nell'Appendice B al Capitolato Tecnico, inclusi i relativi dispositivi accessori usati, nonché successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E., verifiche tecniche post installazione, messa in funzione dell'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso e di servizio ed alle attestazioni e certificazioni di conformità indicate nel capitolato tecnico.

5. I servizi connessi alla fornitura, nonché le operazioni verifica di conformità (collaudo), dovranno essere svolti dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel par. 3 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato stesso. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con i tecnici indicati ed incaricati da ARES Sardegna, previa relativa comunicazione inviata al Fornitore con un congruo anticipo, presso il luogo di consegna delle apparecchiature.

6. Il collaudo si intende superato solo se le verifiche di funzionalità di tutte le componenti nonché delle ulteriori attività a carico del fornitore, meglio specificate nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico, abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed a quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta tecnica; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.

7. In ipotesi di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale si intende e verrà considerata quale data di accettazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo e/o nel caso

di esito negativo delle verifiche di conformità eventualmente eseguite dalla Stazione appaltante in corso d'opera, il Fornitore è obbligato a sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività e prestazione necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico. Resta salvo il diritto di ARES Sardegna, a seguito di secondo od anche successivo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Unitamente ai servizi sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante anche gli ulteriori servizi connessi all'esecuzione della fornitura e, precisamente, formazione del personale, garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 (dodici) mesi, o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara dal Fornitore, dalla data del collaudo positivo. Tutti tali servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite, oltre che nel presente atto, nel par. 3 del Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara, pena l'applicazione delle penali indicate al par. 4 del Capitolato Tecnico. Per quanto non previsto nel presente articolo le parti fanno pieno ed integrale rimando al contenuto del Capitolato tecnico.

9. ARES Sardegna si riserva di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in corso d'opera, per la verifica di conformità della fornitura rispetto alle previsioni del presente Contratto e dei suoi Allegati.

ARTICOLO 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, IVA esclusa, dovuti al Fornitore da ARES Sardegna a titolo di prezzo per l'esecuzione di ciascun Appalto specifico affidato sulla base del presente Accordo Quadro, servizi connessi compresi, ivi inclusi i corrispettivi relativi alle forniture opzionali eventualmente affidate dalla Stazione Appaltante ai sensi del precedente art. 3 comma 3, verranno determinati sulla base dei prezzi indicati nell'Allegato "A" (Offerta economica dettagliata del Fornitore) al presente Accordo Quadro, i quali rappresentano quindi un vincolo per il fornitore. Il Fornitore, pertanto, prende atto e accetta che per la fornitura dei quantitativi opzionali eventualmente ordinati dalla stazione appaltante praticherà a ARES Sardegna, per tutto il periodo di validità dell'opzione in questione, gli stessi prezzi unitari offerti in gara per i quantitativi base. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 si precisa che gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza sono pari a complessivi € 1.750,00.

2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 sono dovuti dalla Stazione Appaltante successivamente all'esito positivo della verifica di conformità/collaudo della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura come definita nel capitolato tecnico. La fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l'emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.

4. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ARES Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previa verifica di conformità delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ARES Sardegna a 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 ed all'art. 126 bis D.Lgs. n. 36/2023, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente atto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

5. I corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare diritti ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra, ad eccezione di quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi di cui al successivo art. 6 *bis*.

7. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione delle forniture oggetto degli appalti specifici dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro ed all'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG indicato nel Disciplinare di gara per la fornitura oggetto del presente atto o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall'Amministrazione. Detto CIG (o il CUP laddove obbligatorio) dovrà, altresì, essere indicato dalla Stazione Appaltante nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

8. *(eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI)* Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate nel presente articolo.

9. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ARES Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. *(eventuale, in ipotesi di aggiudicazione ad un RTI)* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

13. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte della Stazione Appaltante dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito

prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

14. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi previsti, salvo quanto diversamente previsto nel presente atto, nel Capitolato Tecnico e nei restanti atti di gara e/o dalla vigente normativa. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o l'Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

15. L'importo dovuto dalla Stazione Appaltante per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

16. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ARES Sardegna a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n° 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al Cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARES Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 18 del presente atto.

17. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 6 BIS - REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, a decorrere dal secondo anno di vigenza dell'Accordo stesso, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle forniture oggetto dei contratti attuativi superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati annualmente, nella misura del 80% della variazione percentuale dell'indice di riferimento eccedente la predetta soglia del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo (FOI), indice generale senza tabacchi, pubblicato da ISTAT, disponibile al momento della scadenza del periodo di rilevazione e quello disponibile nel mese di stipula dell'Accordo Quadro o dell'ultima revisione prezzi approvata.

2. La revisione in aumento è subordinata alla presentazione di apposita e motivata istanza di revisione da parte del Fornitore, corredata da idonea documentazione probatoria e indirizzata alla Stazione Appaltante. La Stazione appaltante dispone l'espletamento di apposita istruttoria sulla predetta istanza, all'esito della quale adotterà un apposito provvedimento con il quale potrà riconoscere la revisione, riconoscerla solo in parte o rigettarla laddove venga accertata la non sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della stessa.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità (periodo di rilevazione), a partire, come detto, dall'avvio della seconda annualità di vigenza dell'Accordo Quadro, e verrà applicata in relazione agli Appalti Specifici affidati successivamente alla approvazione e comunicazione della variazione. In nessun caso, come detto, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con i corrispettivi indicati nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli appalti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli

stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, ivi inclusi i rispettivi allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorative proposte in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordinativo di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi a tal titolo, nei confronti di ARES Sardegna, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di gara;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI-EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione saranno eventualmente comunicate dalla Stazione Appaltante;

e) comunicare tempestivamente alle Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f) manlevare e tenere indenne ARES Sardegna da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Stazione Appaltante tratta informazioni classificate/riservate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

6. Le attività necessarie per l'esecuzione delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, da svolgersi presso i presidi e le Unità Operative delle Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti Presidi ed UU.OO.; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i Referenti della Stazione Appaltante. Il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i presidi e le unità operative delle Aziende destinatarie delle forniture continueranno ad essere utilizzati dal Personale delle predette Amministrazioni e/o da Terzi autorizzati e/o dagli Utenti e, di conseguenza, dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso detti Presidi e Unità Operative.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso i Presidi e le UU.OO. delle diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire a ARES Sardegna di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del Contratto che dovessero essere eventualmente impartite da ARES Sardegna e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli contratti di fornitura.

10. In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, D. Lgs. n° 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a ARES Sardegna il nome del Sub-contraente, l'importo del Contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto dovranno del pari essere comunicate alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli appalti specifici, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell'ipotesi in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura.

5. Restano fermi in capo al Fornitore gli oneri e le responsabilità di cui all'art. 119, comma 7, del D. Lgs. n° 36/2023, per l'ipotesi di subappalto.

ARTICOLO 9. PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Fornitore che daranno luogo all'applicazione di penali, nonché la misura di tali penali, sono indicate e descritte nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da ARES Sardegna.

2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte di ARES Sardegna, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette

deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. ARES Sardegna potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva disciplinata nel presente Contratto e/o di altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La Stazione Appaltante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione del presente Accordo Quadro, il Fornitore stesso ha stipulato in favore di ARES Sardegna, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la polizza fideiussoria indicata nelle premesse del presente Contratto. Resta fermo che in ipotesi di attivazione delle forniture opzionali previste negli atti di gara e nel presente atto il Fornitore assume l'obbligo di provvedere all'estensione di tale garanzia per l'importo corrispondente al valore delle opzioni attivate dalla stazione appaltante.

2. La predetta garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con riferimento al presente Accordo Quadro ed ai contratti specifici nello stesso previsti, inclusi quelli in relazione ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARES Sardegna, fermo restando quanto previsto dal presente atto in relazione alle penali contrattuali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. Tale garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: i) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti di fornitura disposta in danno dell'esecutore; ii) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono eseguite le forniture ed addetti all'esecuzione della stessa.

3. La predetta garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e dei contratti di fornitura attivati a valle dell'Accordo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo e dai predetti contratti e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 117, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante nei confronti del Fornitore.

4. La garanzia di cui ai precedenti commi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta inoltratagli da ARES Sardegna, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.

6. Per quanto non previsto nei precedenti commi si fa integrale rinvio alla vigente normativa di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza della stipula del presente Accordo Quadro, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione dei contratti di fornitura previsti nell'Accordo stesso, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Il Fornitore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARES Sardegna e/o della Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni dell'Accordo Quadri e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

8. In particolare, con la stipula del presente Contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della Stazione Appaltante a tenerla indenne e mallevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

9. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a malleverare e tenere indenne ARES Sardegna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE. RECESSO

1. Ferme restando le specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o da vigenti disposizioni di legge, ARES Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e il singolo contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;

c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

d) in tutte le ipotesi, qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli Appalti Specifici;

f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 11 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARES Sardegna;

h) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, promosse contro ARES Sardegna in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura;

- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 4;
- k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del Contratto sancito nel successivo art. 14;
- n) nell'ipotesi in cui in relazione ad una o più apparecchiature oggetto dei contratti specifici si abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo, la Stazione Appaltante potrà risolvere i predetti contratti specifici in tutto o in parte relativamente alle apparecchiature non accettate;
- o) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'Aggiudicatario descritte nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del Accordo Quadro o dei relativi contratti di fornitura;

2. ARES Sardegna risolve l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

3. Inoltre, ARES Sardegna potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei membri che compongono la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.

4. ARES Sardegna, laddove accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura, tale da compromettere, ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore con le modalità di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata del DEC, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. ARES Sardegna formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARES Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente comma, il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, ARES Sardegna assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora

l'inadempimento permanga, ARES Sardegna potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec da ARES Sardegna per porre fine all'inadempimento, ARES Sardegna ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, ARES Sardegna avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARES Sardegna al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

8. Ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato, nei casi contemplati ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. ARES Sardegna ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nelle ipotesi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

10. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, ARES Sardegna, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, a condizione che tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ARTICOLO 13. SUBAPPALTO

da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro

da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.>

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice.

3. L'Impresa si impegna a depositare presso ARES Sardegna, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione ad ARES Sardegna.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, ARES Sardegna procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della predetta documentazione. Resta inteso che tale richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di ARES Sardegna, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ARES Sardegna e delle Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture dei danni che dovessero derivare, ad ARES e alle predette Aziende o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

7. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad ARES Sardegna prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo le parti fanno integrale rimando alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, ARES Sardegna, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 15. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la vigente normativa richiama la registrazione, questa si intende a carico del Fornitore. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata se dovuta la registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore stesso.

ARTICOLO 16. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE

1. Per i Contratti di Fornitura di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. L'art. 215 del Codice rimanda, per la costituzione del collegio, alle previsioni di cui all'allegato VII al Codice stesso, laddove è previsto, tra l'altro, un rinvio alle linee guida sul CCT approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17/01/2022. Come indicato nel punto 1.2.3 dell'Allegato 1 alle predette linee guida, nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli contratti attuativi, per cui si terrà conto di tale parametro al fine dell'eventuale costituzione del CCT. Qualora ricorra il caso, la Stazione Appaltante provvede a costituire un CCT ai sensi dell'art. 215 citato, composto da tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia della fornitura, secondo le tempistiche e modalità previste dall'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni. I costi saranno ripartiti tra le parti.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ARES Sardegna ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro e dei relativi contratti attuativi e per ogni altra controversia relativa all'Accordo stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 17. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore e ARES Sardegna sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e ARES Sardegna. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARES Sardegna ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e del singolo Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire

la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalla violazione degli obblighi anzidetti.

6. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

7. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore si impegna, inoltre, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti..

ARTICOLO 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto i Contratti di Fornitura, , ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010..

3. In ogni caso, si conviene che ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a ARES Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione

dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 19. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Di Comportamento Aziendale adottato dalla cessata ATS Sardegna con deliberazione n. 501 del 29/06/2017, disponibile sul sito www.atssardegna.it, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, per quanto compatibili. Tale Codice resta valido anche per l'attuale stipulante ARES (così come il Patto di Integrità indicato al successivo comma 3), in virtù di quanto disposto con la deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 998 del 23/12/2021, con la quale si è stabilita la provvisoria vigenza dei regolamenti ATS fino all'adozione delle successive determinazioni dei nuovi enti istituiti dalla Legge Regionale 11/09/2020, n. 24.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti di fornitura.

3. Al presente Accordo Quadro viene allegato sub "B", per formarne patto integrante, il modello di Patto di Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture. Tale Patto di Integrità, adottato dalla cessata ATS Sardegna, resta tuttora valido anche per la stipulante ARES, in quanto espressamente recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 07/03/2022.

4. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tale Patto di Integrità e di accettarne le relative clausole, impegnandosi ad operare nel rispetto dei principi e previsioni nello stesso contenute. In caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle clausole del Patto di Integrità, ARES ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 20. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro, i suoi allegati e gli atti nello stesso richiamati, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto, ai suoi allegati e agli atti nello stesso richiamati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di ARES Sardegna non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o superato modificato dai contratti di fornitura attuativi dell'Accordo Quadro, che continuerà a regolare, con essi, la materia e i rapporti tra le parti.

Selargius, li _____

Per ARES Sardegna

Il Direttore della Struttura

Per il Fornitore

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata ed integrale conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 3; art. 4; art. 5 art. 6; art. 6-bis; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20.

Per il Fornitore

Il Legale rappresentante